

di tributare il mio plauso alla Commissione ed al suo illustre relatore per le felici innovazioni che furono da essa apportate all'originario disegno di legge.

Nei riguardi di questi emendamenti io non ho che pochissime parole a dire. A mio modo di vedere è sempre prudente lo scostarsi il meno che sia possibile dal sistema vigente. In materia poi di diritti reali immobiliari mi pareva che fosse il caso di conservare il più possibile il sistema di pubblicità quale è stabilito dal nostro codice, affinché tutto quanto si attiene alla pubblicità dei diritti reali immobiliari risulti dai registri dell'ufficio delle ipoteche ove i beni immobili sono situati.

L'articolo 1 del disegno di legge della Commissione invece deroga a questo sistema fondamentale del nostro codice positivo, e per il motivo certamente degno di considerazione che occorre distinguere tra beni futuri e beni presenti ha creduto di stabilire, sull'esempio della legge francese, che la trascrizione venga eseguita nell'ufficio delle ipoteche nella cui circoscrizione fu celebrato il matrimonio; e qualora sia stato celebrato all'estero, nell'ufficio delle ipoteche del luogo di nascita del marito; e se questi sia nato all'estero, nell'ufficio del luogo dell'ultimo domicilio di lui.

Ora se questo sistema può essere compatibile allorché si tratta di beni futuri, non mi sembra che sia altrettanto logico allorché si tratta di beni presenti. E siccome la regola è quella che beni presenti vengono costituiti in dote e non già beni futuri, io non trovo troppo logico che si sia ceduto davanti a ciò che costituisce la eccezione e non si sia pensato a provvedere per ciò che costituisce la regola. Essendo la regola la costituzione dei beni presenti, mi sembrava che a questa si dovesse avere speciale riguardo, salvo a provvedere convenientemente e doverosamente per i beni futuri.

Appunto per ciò io mi sono permesso di presentare un emendamento, nel senso che si abbia a trascrivere negli uffici delle ipoteche, nelle cui rispettive circoscrizioni sono situati gli immobili dotali. E mi permetto di insistere in questo emendamento, perchè mi sembra che così si raggiunga con maggiore evidenza la pubblicità del vincolo, che non nel modo adottato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GIANTURCO, relatore. Ringrazio l'ono-

revole Bizzozero delle cortesi parole, che ha voluto rivolgere al relatore; ma mi duole di non potere accettare il suo emendamento.

La questione della pubblicità dei contratti nuziali ha formato argomento di profonda disanima da parte della Commissione. Da una parte si volevano risolvere i dubbi sorti nella giurisprudenza; se, cioè, debba essere soggetta a trascrizione non solo la costituzione di dote, che altri faccia alla donna, ma anche il vincolo della dotalità e la costituzione di dote, che la donna faccia a sé medesima. Alla Commissione sorrideva il pensiero di poter fare qui una pura e semplice applicazione del principio generale, pel quale la trascrizione, secondo il nostro codice, si riferisce a determinati immobili. Ma la Commissione si è dovuta persuadere della impossibilità di seguire questo metodo e della necessità di adottare una forma sintetica di pubblicità.

Perchè le nostre leggi ammettono la costituzione di dote non solo di beni presenti, ma anche di beni futuri; di guisa che sarebbe stato impossibile determinare l'ufficio delle ipoteche, presso il quale dovesse farsi la trascrizione. Ma, oltre a questa difficoltà, ve ne è una seconda; ed è che nei contratti nuziali può essere stipulata la clausola del reimpiego del denaro dotale.

Ora, quando questa clausola sia stabilita, non si può prevedere quale sarà l'immobile, che si acquisterà con il denaro dotale, poichè diventa impossibile la forma normale della trascrizione, quella cioè, relativa a singoli immobili.

Per ciò la Commissione dovette adottare una forma sintetica di pubblicità, che presenta tutte le garanzie; perchè ai terzi, che vogliono sapere se un dato immobile sia parafernale o dotale, basterà rivolgersi all'ufficio delle ipoteche, nella cui circoscrizione è stato celebrato il matrimonio, ove troveranno la trascrizione dell'atto nuziale. E sarà anche facile fare queste ricerche. Si obietta che la parte, che debba contrattare con la donna e non sappia se i beni siano parafernali o dotali, potrebbe non sapere dove sia avvenuto il matrimonio. Ma è noto che gli atti di matrimonio devono essere annotati in margine dell'atto di nascita degli sposi; diguisachè, seppure riuscisse difficile conoscere il luogo dove fu celebrato il matrimonio, sarà sempre facile avere notizia del luogo di nascita. Sapere se i beni siano dotali o parafernali, è della più grande importanza. Tutti coloro, che